

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------



Codice Fiscale, Partita IVA,
CCIAA: 03166250179

Sede Legale:
via Artigianato, 9
25030 Torbole Casaglia (BS)

Unità Operativa:
Via Industria 11-13-15
25030 Torbole Casaglia (BS)

tel. 030.2150044
fax 030.2650268
e-mail: info@farco.it, mantova@frco.it
e-mail PEC: farco.pec@farcogroup.it

www.farco.it

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
0	12/2013	Prima emissione	Maura Festa	CdA del 18.12.2013
1	11/2014	Aggiornati par. 1.4 (fonti del Modello) e 2.2.3 (composizione OdV)	Maura Festa	CdA del 24.11.2014
2	01/2019	Aggiornamento normativa	Maura Festa	CdA del 31.01.2019
3	09/2020	Aggiornamento normativa	Maura Festa	CdA del 07.09.2020
4	03/2022	Aggiornamento normativa	Maura Festa	CdA del 24.03.2022
5	01/2024	Aggiornamento normativo d. lgs. 24/2023 whistleblowing	Maura Festa	CdA del 17.01.2024
6	07/2026	Aggiornamento normativa	Silvia Romele, Maura Festa	CdA del 20.07.2026

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Sommario

Sommario	2
0. Premessa	6
0.1. Struttura del Modello	6
0.2. Destinatari ed applicazione	7
1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	8
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	8
1.2. Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	9
1.4. Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria	10
2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI FARCO srl	12
2.1. Principi di adozione del Modello	12
2.1.1. Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello	12
2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione	12
2.1.1.2. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis	13
2.1.1.3. Sviluppo del Modello	13
2.1.2. Profili di rischio di Farco	14
2.2. Organismo di Vigilanza	17
2.2.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	17
2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
2.2.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza	18
2.2.4. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	18
2.2.5. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	19
2.2.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
2.2.6.1. Segnalazioni	20
2.2.6.2. Informazioni	20
2.3. Sistema disciplinare	21
2.4. Diffusione del Modello	22
2.4.1. La comunicazione iniziale	22
2.4.2. La formazione	22
2.4.3. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	23
2.5. Aggiornamento del Modello	23
2.6. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	23
3. Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio	25
3.1. Scopo	25
3.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)	25

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

3.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	29
3.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	29
3.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	30
3.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	30
3.6.1.	Acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza	30
3.6.2.	Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali	31
3.6.3.	Selezione ed assunzione del personale.....	31
3.6.4.	Gestione della tesoreria	31
3.6.5.	Processi tecnico-amministrativi e deliberativi in ordine alla richiesta e gestione dei contributi pubblici agevolativi.....	32
3.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	32
4.	Parte speciale B - Reati contro l’industria e il commercio; reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento; reati in materia di violazione del diritto d’autore	33
4.1.	La tipologia dei reati.....	33
4.1.1.	Contro l’industria e il commercio	33
4.1.2.	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	34
4.1.3.	Reati in materia di violazione del diritto d’autore.....	35
4.2.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	37
4.3.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	37
4.4.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	37
4.5.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	37
4.5.1.	Redazione del materiale pubblicitario, delle etichette e delle confezioni	37
4.5.2.	Definizione dei preventivi, negoziazione o stipula dei contratti di vendita	38
4.5.3.	Uso di segni altrui in attività di marketing e comunicazione.....	38
4.5.4.	Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet aziendale	38
4.5.5.	Installazione, nell’ambito del sistema informativo aziendale, di programmi non di proprietà dell’azienda o di cui comunque l’azienda non detenga licenza o diritti	38
4.6.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	38
5.	Parte speciale C – Reati Societari.....	40
5.1.	Scopo	40
5.2.	La tipologia dei reati societari.....	40
5.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	43
5.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	43
5.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	44
5.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	44
5.6.1.	Bilanci ed altre comunicazioni sociali	44
5.6.2.	Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale	44
5.6.3.	Tutela del capitale sociale.....	45
5.6.4.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e agiotaggio.....	45
5.6.5.	Interessi degli Amministratori	45
5.6.6.	Attività soggette a vigilanza	45
5.6.7.	Gestione del processo commerciale finalizzato alla definizione del contratto	45

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

5.7.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	46
6.	Parte speciale D – Reati contro la personalità individuale e connessi con l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	47
6.1.	Scopo	47
6.2.	La tipologia dei delitti	47
6.2.1.	Contro la personalità individuale.....	47
6.2.2.	Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare.....	48
6.2.3.	Razzismo e Xenofobia	48
6.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	49
6.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	49
6.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	49
6.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	49
6.7.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	50
7.	Parte speciale E – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	51
7.1.	Scopo	51
7.2.	Principi etici di riferimento.....	51
7.3.	Le fattispecie di reato.....	52
7.4.	Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001	53
7.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	53
8.	Parte speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	54
8.1.	Scopo	54
8.2.	La tipologia dei reati	54
8.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	55
8.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	55
8.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	56
8.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	56
8.7.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	56
9.	Parte speciale G - Reati in materia ambientale.....	57
9.1.	Scopo	57
9.2.	Le fattispecie di reato.....	57
9.3.	Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001	59
9.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	60
9.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio.....	60
9.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	61
9.7.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	61
10.	Parte speciale H – Reati tributari.....	63

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

10.1.	Scopo	63
10.2.	La tipologia dei reati	63
10.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati	64
10.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	64
10.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	65
10.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti	65
10.6.1.	Acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza	66
10.6.2.	Gestione della tesoreria e della contabilità, gestione flussi monetari e finanziari, presentazione delle dichiarazioni fiscali	66
10.6.3.	Vendita di beni e servizi	66
10.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza	67

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

0. Premessa

Il presente documento illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") adottato dalla società Farco (di seguito identificato anche come "Farco" o "Società" salvo diversa indicazione) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto").

In particolare, il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione di Farco Srl con delibera del 18 dicembre 2013, in data 07 settembre 2020, in data 24 marzo 2022 e successivamente aggiornato in data 17 gennaio 2024 e da ultimo aggiornato in data 20 luglio 2026.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso è prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente e/o il Vicepresidente hanno la facoltà di apportare al testo solo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

Con il presente Modello, Farco ha inteso attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

Al fine di una sua reale efficacia, il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" di Farco srl non può che integrarsi nel Sistema di Gestione di cui la società si è dotata in coordinamento con Sintex srl e Sinermed srl per perseguire gli obiettivi di qualità, di responsabilità sociale d'impresa, di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, la traduzione operativa dei principi e delle regole enunciati nei documenti predisposti in maniera specifica in riferimento al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. avviene nell'ambito dei documenti di Sistema di volta in volta richiamati, di cui coloro che sono chiamati ad operare sono a conoscenza in base alle modalità di comunicazione, informazione e formazione previsti dal Sistema di Gestione Aziendale.

0.1. Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

1. "Il Decreto Legislativo 231/01", sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
2. "Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Farco", sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Società.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- D02-F: Codice Etico di Farco;
- D03-F: Sistema disciplinare;
- D04-F: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- D06-F: Analisi dei rischi in riferimento al D.lgs. 231;

nonché le seguenti Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato applicabili a Farco, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti:

- Parte speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione e il suo patrimonio
- Parte speciale B – Reati contro l'industria e il commercio; reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte speciale C – Reati societari
- Parte speciale D – Delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte speciale E – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Parte speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Parte speciale G – Reati ambientali
- Parte speciale H – Reati tributari

Il Modello Organizzativo della Società comprende anche l'impianto documentale relativo al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. direttiva whistleblowing).

In ottemperanza al D. Lgs. 24/2023, la Società prevede le seguenti tutele per il segnalante

- rispetto dell'obbligo di riservatezza della sua identità;
- divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
- limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

In capo al Gestore delle segnalazioni vigono obblighi di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni.

La Società vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante, già citati (es. colleghi di lavoro).

In particolare risultano adottati e operativi i seguenti documenti, cui si rimanda:

- procedura P53 "Segnalazione illeciti e tutela del segnalante"
- documentazione relativa al trattamento dei dati personali (fra cui informative, Valutazione di impatti DPIA)

Risulta, inoltre nominato Gestore delle segnalazioni l'Avv. Silvia Romele, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza in carica.

Risulta altresì implementata una piattaforma digitale per la formalizzazione di segnalazioni scritte o orali.

0.2. Destinatari ed applicazione

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, Farco può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Farco richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la documentata presa visione del Codice Etico di Farco (di seguito anche il "Codice Etico") e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

Il presente Modello, con i documenti correlati (procedure, istruzioni, moduli, ecc. citati) si applica a tutte le attività svolte da Farco srl.

Sono chiamati ad applicare e rispettare quanto definito tutti coloro che operano per conto e/o in rappresentanza delle società stesse, indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere.

Più precisamente si identificano quindi le seguenti figure operanti per la realizzazione delle attività di Farco srl:

- Soci con compiti operativi
- Personale interno
- Tecnici con compiti di manutenzione degli impianti e dei dispositivi antincendio con contratto di prestazione d'opera
- Agenti commerciali.

Le previsioni del Codice Etico e Comportamentale non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali");
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti "soggetti subordinati").

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non. Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all'estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria. Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo.

Il D.Lgs. n. 211 del 30 dicembre 2025, intervenendo sull'Art. 10 del Decreto, ha precisato che la sanzione pecuniaria si applica sempre per l'illecito amministrativo dipendente da reato ed è determinata per quote, da un minimo di 100 a un massimo di 1.000, con valore della singola quota compreso tra euro 258 e euro 1.549, salvo i casi in cui la legge stabilisca il calcolo in percentuale sul fatturato globale dell'ente. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

- le sanzioni interdittive. Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi.

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Per effetto delle modifiche apportate all'Art. 13 del Decreto dal D.Lgs. n. 211/2025, le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente ai reati per i quali sono espressamente previste e solo in presenza di profitto rilevante, gravi carenze organizzative o reiterazione degli illeciti. La loro durata è compresa tra tre mesi e due anni, fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla legge.

- la confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza. Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2. Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

Sono di seguito elencati i reati attualmente contemplati dal Decreto:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24);
- delitti informatici (art. 24 bis);
- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- delitti in materia di nonché in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. octies 1)
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies);
- reati relativi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies);
- reati relativi a razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006;
- reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2);
- delitti contro gli animali (Art. 25-undevicies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

Si rinvia alle rispettive parti speciali per l'articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato avente attinenza con Farco sulla base dell'analisi dei rischi in riferimento al D.Lgs 231 effettuata.

1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone - apicali peculiarmente - hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e la possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4. Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo".

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, ~~poi aggiornate in data 30 marzo 2008 e successivamente in data 14 marzo 2014~~, poi aggiornate nel 2008, nel 2014 e da ultimo a giugno 2021, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure (manuali ed informatiche);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Con il termine Modello di Gestione si intende non solo il presente documento, ma l'intera organizzazione aziendale individuata nell'ambito del Sistema di Gestione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI FARCO srl

2.1. Principi di adozione del Modello

Farco, anche al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, Farco ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Società della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Società nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui la Società si ispira;
- informare tutto il personale della Società dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da Farco ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la società stessa;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui Farco si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Società nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

2.1.1. Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto da Farco tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.

Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di Farco per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

Si premette che l'avvio del progetto di implementazione del presente Modello è stato condiviso con il presidente di Farco allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito il medesimo soggetto sull'importanza del progetto.

2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione aziendale disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigrammi, insieme delle deleghe e delle procure etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per la Società.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

2.1.1.2. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole Funzioni.

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto. Tale attività è stata effettuata intervistando i Responsabili delle Funzioni di Farco.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento **"D06-F - Analisi dei rischi in riferimento al D. Lgs. 231/2001"**, in cui sono illustrate le attività rilevanti ai fini 231 di competenza di ciascuna Funzione di Farco nonché indicate, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati evidenziati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

Il citato documento, fatto proprio da Farco, è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

In coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'analisi viene aggiornata ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, a seguito di aggiornamenti organizzativi aziendali o a variazioni intervenute nella legislazione di riferimento

2.1.1.3. Sviluppo del Modello

Formalizzazione del Codice Etico

Farco si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che la stessa ha fatto propri.

Revisione del sistema di deleghe e procure

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure provvedendo ad effettuare gli opportuni adattamenti.

Identificazione delle procedure

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con riferimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate.

Le procedure definite intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui la Società dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Predisposizione dei protocolli

Ad integrazione del sistema procedurale, sono state formalizzate le procedure, di seguito elencate, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire³:

- P15 - Gestione di contributi/finanziamenti da enti pubblici

³ Ex art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- P16 - Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni
- P17 - Selezione e gestione del personale
- P18 - Gestione consulenze e prestazioni professionali
- P19 - Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa
- P20 - Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- P21 - Pianificazione e Approvvigionamento
- P31 - Attenzione al cliente
- P53 - Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto all'art. 6, II comma, lettera c) prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 2.3 del presente documento.

Revisione delle clausole contrattuali

È stata valutata la necessità di integrare i contratti e gli ordini di acquisto con apposite clausole ai fini di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto. Il testo delle clausole contrattuali adottate nei confronti di fornitori, collaboratori e partner commerciali è sintetizzato in **D11-F: clausole contrattuali**.

Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, anche a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 2.2 del presente documento.

2.1.2. Profili di rischio di Farco

Come innanzi posto in rilievo, la "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione dei processi societari "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Considerato l'ambito attuale di attività e l'assetto organizzativo della Società, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei reati indicati negli artt. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (reati di criminalità organizzata), 25-quater (reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-sexies (reati di abuso di mercato), 25-quaterdecies (frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25-sexiesdecies (contrabbando), 25-septiesdecies (delitti contro il patrimonio culturale), 25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici), 25-undevicies (delitti contro gli animali), nonché dei reati cosiddetti "transnazionali" di cui alla L. n. 146 del 16 marzo 2006. Si tratta di reati che non assumono particolare rilevanza in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Società. Inoltre, i presidi di controllo già istituzionalmente previsti dalla Società e i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Pur avendo valutato inesistente il rischio di commissione dei reati connessi con l'impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodevicies), con razzismo e xenofobia (25 terdecies) e in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2), in via cautelativa è stata redatta apposita sezione del presente documento cui si rimanda per la gestione della problematica, per il caso in cui sorgesse.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

Aree a rischio-reato

Con riferimento ai **reati contro la Pubblica Amministrazione** oggetto di trattazione nella Parte speciale A, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

1. le attività di richiesta e gestione di contributi/finanziamenti pubblici;
2. l'effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli.
3. Conferimento di incarichi di consulenza approvvigionamento di beni e servizi
4. Gestione delle spese per liberalità, rappresentanza e omaggi a favore di soggetti terzi

Con riferimento ai **reati contro l'industria e il commercio, i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, nonché i reati in materia di violazione del diritto d'auore**, oggetto di trattazione nella Parte speciale B, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

1. redazione di materiale pubblicitario, del sito internet aziendale e di predisposizione di etichette e confezioni, nonché in generale l'uso di segni altrui in attività di marketing e comunicazione;
2. attività di definizione dei preventivi, di negoziazione o stipula dei contratti di vendita;
3. attività inerenti la gestione dei contanti (anche in connessione all'acquisto di prodotti, alla ricezione delle merci e la gestione delle vendite);
4. la scelta di programmi e software da installare nell'ambito del sistema informativo aziendale.

Con riferimento ai **reati societari**, oggetto di trattazione nella Parte speciale C, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

1. attività di comunicazione di dati e/o informazioni che determinano il valore di poste di bilancio;
2. attività di gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie ed informazioni relative alla Società (informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa);
3. attività relative agli adempimenti degli obblighi societari;
4. attività di gestione del processo commerciale finalizzato alla definizione del contratto.

Data la struttura organizzativa e la tipologia di attività svolte da Farco, pur ritenendo ragionevolmente remota la possibilità di realizzazione dei **delitti contro la personalità individuale e i reati connessi con l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, oggetto di trattazione nella Parte speciale D, Farco ha individuato la seguente "Area di attività sensibile":

1. attività inerenti il processo di assunzione, la gestione e il trattamento economico del personale.
2. attività inerenti all'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità

Con riferimento ai **reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, oggetto di trattazione della Parte speciale E, sono state individuate le seguenti "Aree di attività sensibili":

1. formazione e addestramento dei lavoratori, nuove assunzioni e cambi di mansione;
2. contratti di appalto ed opera;
3. acquisto di attrezzature;
4. registrazione ed analisi infortuni.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Tali argomentazioni sono oggetto del Modello Organizzativo Parte speciale B per i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Con riferimento ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità provenienza illecita, nonché in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**, oggetto di trattazione nella Parte speciale F, sono state individuate le seguenti "Aree di attività sensibili":

1. attività connesse con la gestione del denaro e dei conti correnti;
2. attività di acquisto e vendita di beni e servizi;
3. gestione delle operazioni finanziarie.

Con riferimento ai **reati di ambientali**, oggetto di trattazione della Parte speciale G, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

1. Attività che implicano la movimentazione di prodotti sui piazzali di pertinenza, nonché di materie prime e rifiuti all'interno dei reparti;
2. Attività di stoccaggio e movimentazione rifiuti su piazzali interni;
3. Approvvigionamento dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti, nonché di analisi di laboratorio;
4. Monitoraggio delle situazioni anomale e delle emergenze ambientali (sversamenti, rottura di filtri...);
5. Manutenzione macchine, impianti e infrastrutture;
6. Gestione acque di scarico prove di spegnimento presso clienti esterni;
7. Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, in relazione alle problematiche ambientali;
8. Controllo del rispetto delle procedure e disposizioni aziendali da parte di tutti i lavoratori.

Con riferimento ai **reati di tributari**, oggetto di trattazione della Parte speciale H, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

1. acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza;
2. gestione della tesoreria e della contabilità, gestione flussi monetari e finanziari, presentazione delle dichiarazioni fiscali;
3. vendita di beni e servizi
4. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali
5. operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
6. interessi degli amministratori o di altri soggetti.

Con riferimento ai **reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea**, oggetto di trattazione della Parte speciale I, sono state individuate le seguenti "aree di attività sensibili":

- gestione dei rapporti commerciali con clienti, fornitori e partner esteri;
- attività di import/export e commercio internazionale di beni;
- gestione dei flussi finanziari e delle operazioni di pagamento verso controparti estere;
- adempimenti informativi verso le autorità competenti.

Sono state pertanto sviluppate otto Parti Speciali:

- **Parte speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli art. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione e del suo patrimonio.
- **Parte speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli art. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del Decreto, ossia i reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, nonché reati in materia di violazione del diritto d'autore.
- **Parte speciale C** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 ter, ossia i cosiddetti "reati societari" disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del Codice civile.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- **Parte Speciale D** – è riferita alle fattispecie di reato previste dagli art. 25 quinquies e 25 duodecies, ossia i reati contro la personalità individuale e relativi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come disciplinati dal D. Lgs. 286/1998;
- **Parte speciale E** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
- **Parte speciale F** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 octies e all’art. octues 1, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- **Parte speciale G** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art 25 undecies, ossia i reati ambientali;
- **Parte speciale H** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art 25 quinquiesdecies, ossia ai reati tributari.

Processi sensibili strumentali

In linea generale, sono stati individuati i seguenti “processi sensibili strumentali”:

1. il conferimento di incarichi di consulenza;
2. l’approvvigionamento di beni e servizi;
3. la Finanza e tesoreria;
4. la selezione ed assunzione, formazione del personale;
5. la gestione delle spese per liberalità, rappresentanza e omaggistica a terzi;
6. il monitoraggio delle prestazioni rilevanti ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro;
7. la gestione del processo commerciale per la definizione del contratto;
8. il monitoraggio del rispetto delle prestazioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente.

2.2. Organismo di Vigilanza

2.2.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6., lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa dell’ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV” o “Organismo”) debba possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all’OdV l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l’inserimento dell’OdV quale unità di staff in posizione elevata nell’organizzazione societaria. L’attività di *reporting* dell’OdV sarà pertanto indirizzata al vertice societario oltre che al Collegio Sindacale se esistente.

Inoltre, nell’enucleazione dei componenti dell’OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale aziendale.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, sia l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (D04-F)**.

2.2.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Farco, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un organismo "plurisoggettivo", composto quantomeno da un numero di 2 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La funzione di Presidente dell'OdV può essere svolta unicamente da soggetti esterni alla Società e, in caso di impossibilità di raggiungere una delibera dell'OdV per parità di voti, il voto spettante al Presidente vale doppio (ovvero, in alternativa e su richiesta del Presidente, la decisione sulla materia è rimessa al CdA).

2.2.4. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
9. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte
- Avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori, ove nominati

2.2.5. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al competente Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- la prima, con cadenza quantomeno annuale, direttamente verso il competente Presidente;
- la seconda, a cadenza quantomeno semestrale, nei confronti dei competenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale ove nominato, espressa attraverso una relazione scritta oppure attraverso la trasmissione dei verbali periodici redatti dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare, le relazioni di cui sopra dovranno indicare l'attività svolta nel periodo di riferimento, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal competente Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al competente Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal competente Consiglio di Amministrazione e dagli altri competenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV di volta in volta coinvolto.

2.2.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da Farco ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sottoesposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- segnalazioni;
- informazioni.

2.2.6.1. Segnalazioni

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di Farco sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;

principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le segnalazioni in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odvFarco@farco.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

Farco srl

Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

Via Artigianato, 9 - 25030 Torbole Casaglia (BS)

2.2.6.2. Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale della Società ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le informazioni in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

odvFarco@farco.it

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003. A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 2.2.5.

Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda al protocollo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

2.3. Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Società, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa delle società stesse.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure di Farco, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Il sistema è diretto, altresì, a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure in materia di Whistleblowing (P53), in particolare a sanzionare i soggetti responsabili degli illeciti di cui all'art. 21 d.lgs. 24/2003 e a sanzionare la persona segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (art. 16 d.lgs. 24/2003).

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Società è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

la gravità della violazione;

la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Società reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Il CdA di Farco ha adottato il **"D03-F - Sistema disciplinare"**, nell'ambito del quale ha definito:

- I principi generali ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni,
- Le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai,
- Le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali,
- Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

2.4. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di Farco garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale della Società nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali Farco ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di Farco nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del competente Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

2.4.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale di Farco al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma del Presidente rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da Farco e l'invito a prendere visione del Modello;
- pubblicazione del Modello sulla rete aziendale, sul sito internet della Società e messa a disposizione su richiesta dei dipendenti dello stesso in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

2.4.2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'aver o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Società.

Farco ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* abbia un ruolo preminente tra le attività societarie. Farco si è, infatti, determinata ad effettuare un'intensa attività di "promozione" della propria cultura aziendale tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione. Ciò in continuità con il sistema di gestione per la Responsabilità Sociale adottato da Farco fin dall'anno 2002.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello. In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Il corso prevedrà, altresì, un apposito modulo finalizzato all'approfondimento ed all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

2.4.3. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza di Farco che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

2.5. Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

2.6. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Farco srl.

- Codice Etico;
- Sistema disciplinare
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Politica aziendale
- Parte speciale A – Reati commessi nei rapporti con la Pubblica amministrazione e il suo patrimonio
- Parte speciale B – Reati contro l'industria e il commercio; reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Parte speciale C – Reati societari
- Parte speciale D – Delitti contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte speciale E – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Parte speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Parte speciale G – Reati ambientali
- Parte speciale H – Reati tributari
- Sistema Organizzativo:
 - Organigramma;
 - Ruoli e responsabilità;
 - Sistema di gestione aziendale.

Il sistema di gestione aziendale è definito in conformità ai requisiti dei seguenti documenti/norme:

- UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- SA8000 – Responsabilità sociale
- UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro
- Regolamento CE 304/2008 – installazione, manutenzione, riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra
- Regolamento UMAN ICIM 0270CR – Qualità del Servizio di Manutenzione Antincendio
- UNI PdR 125/2022 – Sistema di Gestione per la parità di Genere

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

3. Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

3.1. Scopo

La presente Parte speciale A si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)

Si riporta di seguito, con finalità informative, una breve descrizione dei reati contemplati negli art. 24, 25 e 25 decies del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231/2021).

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).

Il reato punisce il fatto di chi, essendo estraneo alla Pubblica Amministrazione ed avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto è indipendente dall'arco temporale trascorso tra domanda, concessione ed erogazione: il reato può pertanto configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed utilizzabili ora.

Il reato in parola può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commettabile da chiunque.

b. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.).

Il reato si configura nei casi in cui si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione (che punisce l'utilizzo illegittimo dei finanziamenti concessi), il reato in esame si realizza semplicemente con l'indebito ottenimento di quanto richiesto e la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il reato si configura in via alternativa a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

c. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).

Il reato si configura qualora attraverso artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea. Il reato si realizza ad esempio quando, partecipando a gare pubbliche, un soggetto fornisce informazioni non veritiere anche mediante l'utilizzo di documentazione alterata.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati).

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Il reato si realizza quando un soggetto al fine di ottenere finanziamenti pubblici ponga in essere artifici o raggiri, anche mediante l'utilizzo di documentazione falsa o artefatta, comunicando dati o informazioni non corrispondenti al vero.

La fattispecie in parola differisce rispetto a quelle precedentemente descritte ai sensi degli artt. 640, co. 2 n. 1 c.p. e 316 ter c.p. rispettivamente per la diversa natura del profitto e per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti. Occorre peraltro sottolineare che la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.640-ter c.p.).

Il reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

f. Concussione (art. 317 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altre utilità. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e si realizza esclusivamente quando un Dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.

g. Corruzione (artt. 318-319-319 quater-320 c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, o induca a farlo, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si realizza anche quando l'offerta o la promessa indebita sia formulata per atti (conformi o contrari ai doveri dell'ufficio) già compiuti dal funzionario pubblico. Il reato di corruzione si differenzia in modo netto da quello di concussione poiché in quest'ultimo il soggetto subisce un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione implica invece un accordo ed un vantaggio reciproco per ciascuno dei soggetti coinvolti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 319 bis c.p., le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario a qualunque titolo coinvolto nella gestione del procedimento) offrendo o promettendo denaro o altra utilità. Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato si configura quando chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano però accettate da quest'ultimo. Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta da parte del privato sia sollecitata dal pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

j. Peculato, concussione, indebita destinazione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee, di organizzazioni internazionali e di funzionari di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: ai membri della Commissione, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri presso le Comunità europee con funzioni equivalenti; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati; a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio; ai giudici, procuratori e funzionari della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni di pubblico ufficiale nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri di assemblee parlamentari internazionali e ai giudici di corti internazionali; ai pubblici ufficiali di Stati non appartenenti all'UE quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le medesime disposizioni in materia di corruzione attiva si applicano anche quando denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi alle persone sopra indicate ovvero a soggetti che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

k. Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Il reato, nella formulazione introdotta dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024 in sostituzione della precedente, si configura quando chiunque, vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita ovvero per remunerarne l'esercizio delle funzioni o dei poteri. Rispetto alla precedente formulazione, non è più punita la millanteria di relazioni soltanto asserite ma in realtà inesistenti: la condotta rilevante richiede ora relazioni effettivamente esistenti con il soggetto pubblico. La pena è la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

l. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa (se il fatto non costituisce più grave reato). L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine di indurre la persona (con facoltà di non rispondere) chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni. L'art. 377bis intende, infatti,

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

m. Frode nelle pubbliche forniture (c.p. art. 356)

L'art. 356 del Codice penale punisce chiunque commetta frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali conclusi con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il reato è aggravato qualora la fornitura abbia ad oggetto sostanze alimentari o medicinali, cose od opere destinate alla comunicazione, all'equipaggiamento o all'armamento delle forze armate, o ad ovviare ad un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

n. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.).

Il reato, introdotto dal D.L. n. 92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n. 112 dell'8 agosto 2024, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge. La fattispecie, talvolta denominata "peculato per distrazione", è stata introdotta nel catalogo dell'art. 25 del Decreto contestualmente all'abrogazione dell'abuso d'ufficio, di cui condivide parzialmente la funzione di presidio contro le distorsioni nell'esercizio della funzione pubblica. Il reato si realizza esclusivamente quando un dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.

o. Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.).

Il reato, inserito nel catalogo dell'art. 25 del Decreto dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 (convertito dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023), si configura quando, nell'ambito di una procedura di gara pubblica, si impedisce o si turba con mezzi fraudolenti — ivi inclusi doni, promesse o collusioni — il regolare svolgimento della procedura di selezione, ovvero si allontanano offerenti. La pena è la reclusione fino a due anni e la multa; se la condotta è posta in essere da persona preposta agli incanti, le pene sono aumentate. Il reato è rilevante per Farco in relazione alle attività di partecipazione a gare e appalti pubblici per la fornitura e installazione di impianti antincendio

p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Anch'esso inserito nel catalogo dell'art. 25 del Decreto dal D.L. n. 105/2023, il reato si configura quando, con violenza, minaccia, doni, promesse o altri mezzi fraudolenti, si interviene nella fase di predisposizione del bando al fine di turbare il procedimento amministrativo e condizionarne il contenuto. La norma anticipa la soglia di punibilità rispetto all'art. 353 c.p., colpendo le distorsioni già nella fase precedente all'indizione della gara.

q. Applicabilità dell'articolo 322-ter (art. 640-quater c.p.).

L'art. 640-quater c.p., introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024, estende l'applicazione dell'art. 322-ter c.p. — che disciplina la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato — ai casi di truffa aggravata in danno della PA (art. 640, comma 2, nn. 1 e 2-ter), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e frode informatica aggravata (art. 640-ter, comma 2, esclusa l'ipotesi dell'abuso della qualità di operatore di sistema). La norma rafforza il regime delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla condanna, rendendo sistematica la confisca anche in relazione alle fattispecie fraudolente già contemplate nella presente Parte speciale.

r. Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.).

La norma, modificata dalla L. n. 112 dell'8 agosto 2024 e dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024, prevede una riduzione della pena per chi si adoperi efficacemente, prima della sentenza, al fine di evitare che l'attività

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati, per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

s. Causa di non punibilità (art. 323-ter c.p.).

La norma, modificata dalla L. n. 114 del 9 agosto 2024, prevede la non punibilità di chi, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, denunci volontariamente il reato e fornisca indicazioni utili e concrete per assicurarne la prova e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo.

3.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

I reati sopra elencati hanno quale presupposto fondamentale l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Nell'ambito della definizione di "Pubblica Amministrazione" devono intendersi incluse anche le pubbliche amministrazioni di Stati esteri e di entità sopranazionali (Comunità Europea). In proposito, sono state individuate nell'ambito della società le seguenti attività sensibili:

1. la gestione degli adempimenti necessari per l'ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, licenze e/o concessioni da parte della Pubblica Amministrazione, nonché per l'emissione di altri provvedimenti occasionali da parte della medesima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il perfezionamento di accordi o convenzioni, la gestione delle visite ispettive, il rilascio di certificati);
2. l'effettuazione di adempimenti obbligatori nei confronti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Pubbliche di vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse in occasione di verifiche e controlli;
3. la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la società (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);
4. la richiesta e la gestione di contributi pubblici agevolativi.

In connessione alle predette attività sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

1. conferimento di incarichi di consulenza e approvvigionamento di beni e servizi;
2. finanza e tesoreria
3. selezione ed assunzione del personale;
4. gestione delle spese per liberalità, rappresentanza e omaggi a favore di soggetti terzi;
5. i processi tecnico-amministrativi e deliberativi in ordine alla richiesta e gestione dei contributi pubblici agevolativi;
6. la partecipazione a procedure di gara e appalto pubblico, inclusa la fase di predisposizione dell'offerta e di definizione dei contenuti del bando, con particolare riferimento ai rapporti con stazioni appaltanti e soggetti comunque coinvolti nella procedura di selezione del contraente.

3.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni ed i partner della società sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e Trasparenza", "Correttezza ed Onestà" enunciati nei paragrafi 2.2 e 2.3 del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione enunciato nel paragrafo 6. del Codice Etico.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

3.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale A sono gli Amministratori, i dirigenti ed i dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni ed ai partner della società. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri, salvo espresso consenso della società che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati, gli incarichi ricevuti dalla società.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b. elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla società. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e. ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- g. destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

3.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente Parte speciale.

3.6.1. Acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- pianificazione fabbisogni;
- le modalità di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad es., la qualificazione dei professionisti all'interno di un elenco specifico);

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione contrattuale;
- gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni/consegna beni);
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- le modalità di determinazione dei compensi;
- accettazione, contabilizzazione e pagamento fatture.

Riferimento a documenti applicabili:

P17 – Selezione e gestione del personale

P21 – Pianificazione e Approvvigionamento

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

3.6.2. Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, iniziative sociali ed erogazioni liberali

La regolamentazione deve prevedere:

l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;

i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;

la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;

la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;

la necessaria documentazione che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

Riferimento a documenti applicabili:

P16 - Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

3.6.3. Selezione ed assunzione del personale

La regolamentazione dell'attività di assunzione del personale deve prevedere:

- una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
- l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

Riferimento a documenti applicabili:

P01 - Controllo dei documenti e delle registrazioni

P17 - Selezione e gestione del personale

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

3.6.4. Gestione della tesoreria

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- esistenza di documenti rintracciabili.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- la separazione dei ruoli nelle varie fasi del processo;
- l'effettuazione del pagamento e controllo a consuntivo;
- la riconciliazione periodica dei conti correnti intrattenuti presso gli Istituti di Credito e dei conti correnti reciproci;
- la reperibilità dei documenti che compongono il processo nella sua interezza (ad es.: lettera di bonifico, estratto conto, riconciliazione ecc.).

Riferimento a documenti applicabili:

P19 - Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

3.6.5. Processi tecnico-amministrativi e deliberativi in ordine alla richiesta e gestione dei contributi pubblici agevolativi

La regolamentazione deve prevedere:

- la concentrazione presso una funzione aziendale all'uopo identificata di tutta la documentazione relativa ad ogni richiesta di agevolazione pubblica e dello specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'identificazione degli eventuali vincoli all'attività aziendale previsti dal provvedimento agevolativo di concessione (ad es.: mantenimento dei beni agevolati per un determinato periodo di tempo);
- una specifica procedura che consenta di verificare il rispetto delle limitazioni previste dal cosiddetto regime comunitario "de minimis".

Riferimento a documenti applicabili:

P15 - Gestione di contributi/finanziamenti da enti pubblici

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

3.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello Organizzativo competono i seguenti compiti specifici:

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi di cui al punto precedente. I controlli sono finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei principi espressi nella Parte speciale del presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dalla società;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, anche grazie alla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- per lo svolgimento delle attività sopra elencate all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di privacy, a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con cadenza quantomeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

4. Parte speciale B - Reati contro l'industria e il commercio; reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento; reati in materia di violazione del diritto d'autore

La presente Parte speciale B si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati

- a. contro l'industria e il commercio,
- b. in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e altri strumenti o segni di riconoscimento,
- c. in materia di violazione del diritto d'autore.

L'articolo 15 della L. 99/2009 ha, infatti, apportato modifiche all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'art. 25-bis 1, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte a tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale, nonché conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dagli artt. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies del D. Lgs. 231/2001.

Sono interessate all'implementazione delle condotte in parola, tutte le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

4.1. La tipologia dei reati

4.1.1. Contro l'industria e il commercio

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati contemplati nell'art. 25-bis.1 del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

L'articolo del codice penale in parola punisce chiunque compia atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. La pena della reclusione da due a sei anni è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

b. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Il reato sussiste in capo a chi pone in vendita o comunque in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati su mercati esteri o nazionali, e cagioni attraverso queste condotte un nocumento all'industria nazionale.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474, relative alla contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, nonché all'introduzione nel territorio dello Stato e al commercio di prodotti con segni falsi.

c. Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

La frode nell'esercizio del commercio si configura nel caso in cui un commerciante nell'esercizio della sua attività ovvero anche nel contesto di uno spaccio pubblico, raggiri l'acquirente consegnandogli una cosa mobile per un'altra ovvero diversa da quella pattuita o dichiarata per origine, provenienza, qualità, quantità. Se l'oggetto della frode è costituito da oggetti preziosi, la pena è aumentata (reclusione fino a tre anni o multa non inferiore a €103).

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare un tentativo di frode in commercio. In particolare si spazia da un orientamento secondo il quale sarebbe necessario, per dirsi integrata la fattispecie di frode in commercio tentata, che vi sia stato un tentativo di contrattazione con il cliente, ad un orientamento secondo il quale sarebbe, invece, sufficiente la semplice esposizione della merce con indicazioni idonee alla frode sulle relative confezioni (si tratta dell'orientamento attualmente dominante).

d. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

L'art. 517 c.p., modificato dalla L. n. 206 del 27 dicembre 2023, punisce il venditore che commercia prodotti industriali o opere dell'ingegno con segni distintivi, marchi o nomi fuorvianti per il compratore in relazione alla loro provenienza, origine o qualità. La modifica del 2023 ha esteso l'ambito applicativo della norma includendo espressamente i prodotti commercializzati tramite piattaforme digitali e canali di e-commerce. Questa norma si applica nei casi in cui la condotta criminosa non sia già prevista come reato secondo altre disposizioni di legge.

e. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Il reato in parola è affine ai reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni, brevetti, modelli, disegni contraffatti (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), ma si differenzia da essi in quanto si configura in capo a chiunque, pur potendo essere a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati attraverso l'usurpazione del predetto titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è perseguibile in seguito a querela della persona offesa.

Parimenti è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta a consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al precedente periodo.

4.1.2. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati contemplati nell'art. 25-bis del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p., la sussistenza della buona fede non esclude la configurazione del reato di spendita di monete contraffatte o alterate.

b. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p. si configura il reato di uso di valori di bollo contraffatti alterati anche per chi, pur non avendo partecipato alle operazioni di contraffazione o alterazione di valori bollati, ne faccia semplicemente uso. La pena è ridotta se il possesso di detti valori sia dovuto alla buona fede.

c. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Chiunque sia a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale (che rispetti le leggi interne, i regolamenti comunitari e le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale) e, ciò nonostante, contraffaccia o alteri marchi o segni distintivi di prodotti industriali (sia nazionali che esteri), ovvero faccia uso dei predetti marchi o segni contraffatti (pur senza aver concorso alla contraffazione), configura il reato di cui all'art. 473 c.p. Il medesimo reato può sussistere per brevetti, disegni o modelli industriali (nazionali o esteri).

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

d. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per chi introduce nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, configura il reato di cui all'art. 474 c.p. Il medesimo reato sussiste in capo a chi, pur estraneo alle operazioni di contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, vendita, messa in circolazione o detenga per la vendita detti prodotti dai marchi contraffatti o alterati.

4.1.3. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 novies del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. 633/41)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione del reato di cui all'art. 171 l. n. 633/41 qualora venissero utilizzate nell'ambito di materiale pubblicitario, sia in forma cartacea che informatica, immagini o altri elementi soggetti a protezione.

È ipotizzabile, inoltre, la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41, in riferimento all'installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti.

È punito:

Art. 171 L. 633/41:

chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art 171 bis L. 633/41 1.:

chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

Art. 171 bis L. 633/41 2.:

chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/41 1.:

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171-ter L. 633/41 2.:

È punito chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies L. 633/41:

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Si evidenzia che la L. n. 166 del 14 novembre 2024 ha modificato la disciplina del contrassegno obbligatorio di cui all'art. 181-bis L. 633/1941, estendendo l'obbligo di apposizione – e la rilevanza penale della sua omissione o contraffazione – anche ai contrassegni apposti da organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti, in aggiunta a quelli della SIAE. I riferimenti alla "SIAE" presenti nelle fattispecie di cui agli artt. 171-bis, 171-ter e 171-septies devono pertanto intendersi estesi a tutti i soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Modifiche in materia di tutela del diritto d'autore e intelligenza artificiale (art. 171 L. 633/1941, come modificato dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025)

La L. n. 132 del 23 settembre 2025 in materia di intelligenza artificiale ha inoltre apportato modifiche alla L. 633/1941 con riflessi sull'ambito di applicazione dell'art. 25-novies del Decreto, introducendo presidi a tutela degli autori in relazione all'utilizzo non autorizzato di opere protette per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale e obblighi di trasparenza in capo a chi utilizzi sistemi di IA nella produzione di contenuti. L'eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nella predisposizione di materiale pubblicitario, documentazione tecnica o contenuti digitali dovrà essere presidiato nel rispetto delle disposizioni vigenti.

4.2. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione, rispettivamente, ai reati contro l'industria e il commercio, ai reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento ed ai reati in tema di violazione del diritto d'autore, sono ritenute le seguenti:

- Redazione del materiale pubblicitario, delle etichette e delle confezioni
- Definizione dei preventivi, negoziazione o stipula dei contratti di vendita
- Gestione contanti (anche in connessione all'acquisto di prodotti, alla ricezione delle merci, alla gestione delle vendite)
- Uso di segni altrui in attività di marketing e comunicazione
- Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet aziendale
- Installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale, di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti.

4.3. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2.1 e 2.3 del Codice Etico e le Regole di comportamento amministratori, dipendenti e collaboratori (4.2).

4.4. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale sono gli Amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in relazione alle attività finalizzate alla redazione del materiale pubblicitario e nella predisposizione delle attività di marketing e comunicazione in generale, alla definizione dei preventivi, alla negoziazione o stipula dei contratti di vendita, alla gestione dei contanti, alla progettazione, alla gestione del sistema informativo aziendale, alla gestione del sito web aziendale.

4.5. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologia di Reato considerata.

4.5.1. Redazione del materiale pubblicitario, delle etichette e delle confezioni

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che le informazioni fornite nel materiale pubblicitario, nelle etichette e nelle confezioni non riportino segni distintivi, marchi o nomi o descrizioni fuorvianti per il compratore in relazione alla provenienza, origine o qualità dei prodotti pubblicizzati e commerciati.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Riferimento a documenti applicabili:

P21 – Pianificazione e approvvigionamento

P40 – Conservazione e consegna dei prodotti

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

4.5.2. Definizione dei preventivi, negoziazione o stipula dei contratti di vendita

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che le informazioni fornite nei preventivi e in tutta la documentazione commerciale non possano indurre in errore i compratori in relazione a elementi qualitativi o comunque caratteristici dei beni o servizi oggetti del contratto.

Riferimento a documenti applicabili:

P31 – Attenzione al cliente

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

4.5.3. Uso di segni altrui in attività di marketing e comunicazione

La regolamentazione dell'attività deve prevedere che le informazioni fornite nel materiale pubblicitario e in tutte le pubblicazioni di Farco (siano esse cartacee o informatiche) non contengano marchi, altri segni distintivi contraffatti o alterati e utilizzino immagini ed altre opere che non rispettino le norme inerenti i diritti d'autore.

Riferimento a documenti applicabili:

P21 – Pianificazione e approvvigionamento

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

4.5.4. Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet aziendale

Per la prevenzione del reato in oggetto, la predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet aziendale è affidata ad aziende di cui è verificata l'affidabilità.

Il responsabile interno che richiede la predisposizione del materiale pubblicitario e quello che presiede alla gestione del sito internet sono tenuti a verificare costantemente l'operato dell'azienda incaricata.

Riferimento a documenti applicabili:

P21 – Pianificazione e approvvigionamento

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

4.5.5. Installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale, di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti

Per la prevenzione del reato in oggetto, sono stabilite le regole per l'utilizzo degli strumenti elettronici, nell'ambito delle quali è disposto il divieto di installazione di programmi software informatici di cui l'azienda non detenga la titolarità o le licenze d'uso.

Riferimento a documenti applicabili:

D05-F – Disciplinare tecnico per l'utilizzo degli strumenti elettronici

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

4.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio, in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, in materia di violazione di diritti d'autore;
esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente, anche grazie alla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

5. Parte speciale C – Reati Societari

5.1. Scopo

La presente Parte speciale C si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati societari. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

5.2. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 ter del "Decreto", la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.).

Sussiste la fattispecie in parola qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:

- il reato di false comunicazioni sociali, in quanto reato "proprio", può essere commesso direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge;
- la responsabilità si estende anche e le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

b. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Il reato in parola è proprio degli amministratori e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche se è necessario precisare che, in base ai principi generali, è sempre ipotizzabile il concorso di estranei. La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Detta condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e, sotto questo profilo, è rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste un idoneo artificio. Se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

c. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato punisce l'Amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli.

La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

d. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

La Norma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce la condotta degli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

e. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Alla medesima pena soggiace chi acquista o sottoscrive azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa.

Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

f. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di Legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

g. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. e art. 2391 c.c.).

Il reato punisce il fatto dell'Amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 cod. civ., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'Amministratore o il componente di un consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'Amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di Amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di Amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio sindacale. Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

h. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale stesso. Il reato (proprio degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

i. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'Ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

j. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Il reato, ascrivibile a chi dà o promette denaro o altra utilità nonché a chi lo riceve, anche per interposta persona, si riferisce agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, che, a seguito di tale dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

k. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Commette il reato in esame chiunque ("reato comune" commettibile anche da soggetti esterni alla società), al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto e utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere: utilizzo di azioni non collocate; l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; falsificazione del numero degli intervenuti. Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

l. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La realizzazione del reato, nella formulazione modificata dalla L. n. 132 del 23 settembre 2025, avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercato regolamentato, ovvero che incidano in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. È un reato comune che può essere commesso da chiunque.

m. Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Con tale disposizione legislativa il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due:

- false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e
- ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

La prima viene integrata quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale finanziaria.

La seconda attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

n. False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023).

Il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023, in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto questa nuova fattispecie, che punisce chiunque, nelle dichiarazioni o nella documentazione presentata all'autorità competente ai fini del rilascio del certificato preliminare previsto nelle operazioni di trasformazione, fusione o scissione transfrontaliera, espone fatti non rispondenti al vero ovvero omette informazioni rilevanti. Considerato l'attuale assetto di Farco, il rischio concreto di commissione del reato è ritenuto remoto; la fattispecie è tuttavia censita in via cautelativa.

o. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Il reato, introdotto dal D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019, punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di una società, nonché a chiunque svolga in essa un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

5.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Parte significativa delle attività svolte dalla società nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- gestione dei rapporti con il Collegio sindacale e la società di revisione qualora nominati;
- gestione del processo commerciale finalizzato alla definizione del contratto.

5.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato, alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e trasparenza", "Correttezza ed onestà" enunciati nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle comunicazioni con l'esterno e l'informativa societaria enunciato nel paragrafo 7.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

5.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale C sono gli Amministratori, i Sindaci ove nominati, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai Soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio aziendale, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Fermi restando gli obblighi di formazione del personale dipendente previsti dal Modello Organizzativo, in occasione di specifiche modifiche al diritto contabile o ai principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio, dovrà essere fornita una specifica formazione al personale coinvolto nei processi di formazione dei predetti documenti.

5.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di Reati societari.

5.6.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e b) del paragrafo 5.2 la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio; la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza della bozza di bilancio.

Riferimento a documenti applicabili:

P02 - Attività amministrative e redazione del bilancio

5.6.2. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Non essendo attualmente la Società tenuta ad obblighi di nomina del collegio sindacale e del revisore contabile, non sono previste specifiche regole e procedure aziendali in proposito.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

5.6.3. Tutela del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere d), e), g), i) e k) del paragrafo 5.2, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale ovvero arrecare pregiudizio ai creditori debbono essere realizzate in base ai seguenti criteri:

informativa da parte dei Responsabili delle funzioni competenti e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di Vigilanza;

adeguata motivazione ed esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il presente paragrafo si applica altresì, ove compatibile, per la prevenzione dei reati di cui alla precedente lettera h) del paragrafo 5.2.

5.6.4. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante e aggio

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere f) ed l) del paragrafo 5.2 il sistema delle deleghe aziendali deve prevedere il mantenimento in capo al Consiglio di Amministrazione del conferimento di incarichi aventi per oggetto diretto o indiretto la stima del valore della Società o delle sue azioni ovvero di società controllate o delle loro azioni o quote.

5.6.5. Interessi degli Amministratori

Ai fini del controllo dei corretti adempimenti previsti dall'articolo 2391 cod. civ. (precedente lettera h) del paragrafo 5.2) il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto ad inviare all'Organismo di Vigilanza copia dei verbali nei quali uno o più Amministratori abbiano fornito notizie degli interessi che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società.

5.6.6. Attività soggette a vigilanza

Non essendo attualmente la Società sottoposta per Legge ad autorità di Pubblica Vigilanza ovvero tenuta ad obblighi nei loro confronti, non sono previste specifiche regole e procedure aziendali in proposito.

5.6.7. Gestione del processo commerciale finalizzato alla definizione del contratto

Ai fini della prevenzione del reato di corruzione fra privati, la redazione degli ordini e il perfezionamento dei contratti deve avvenire secondo specifica procedura aziendale.

In particolare

a) in caso di ordine a cura dell'agente:

L'agente raccoglie l'ordine mediante l'uso degli appositi moduli predisposti e sulla base del catalogo dei prodotti e dei listini prezzi predisposti dal responsabile commerciale.

Il modulo è riesaminato dall'ufficio commerciale per accertare che:

- sia chiaramente definito il prodotto da fornire o il servizio da erogare, con riferimento agli standard espressi nei cataloghi e nella documentazione commerciale, sia in riferimento ai requisiti propri del prodotto o servizio che dei prezzi e dei tempi e modalità per la consegna/erogazione,
- siano risolte le eventuali discordanze tra i requisiti definiti nell'ordine e quelli standard o proposti in precedenza,
- quanto richiesto nell'ordine possa realmente essere soddisfatto.

Il visto del responsabile dell'ufficio commerciale deve essere apposto ogni ogniquale volta i contenuti dell'ordine siano diversi da quanto stabilito come standard nei cataloghi e nei listini in essere.

b) In caso di richiesta di preventivo da parte del cliente:

Per la fornitura o la realizzazione di un prodotto o servizio non standard o per esigenze organizzative del cliente stesso, chi riceve la richiesta provvede alla redazione del relativo modulo, consegnandolo all'ufficio commerciale per la redazione del preventivo.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

I preventivi sono predisposti utilizzando il software gestionale o, ove necessario, i modelli standard predisposti in fase di progettazione del servizio. I prezzi da proporre nel preventivo sono definiti dal responsabile commerciale, eventualmente su proposta dell'agente interessato.

Nel caso di richiesta verbali o scritte di clienti storici per i quali sia definita la classe di sconto da applicare, nella formulazione del preventivo da parte dell'ufficio commerciale può essere evitata la compilazione dei moduli citati, senza che il responsabile commerciale provveda alla definizione dei prezzi da applicare.

Riferimento a documenti applicabili:

P31 – Attenzione al cliente

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

5.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;

esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente, anche secondo quanto previsto dalla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

6. Parte speciale D – Reati contro la personalità individuale e connessi con l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

6.1. Scopo

La presente Parte speciale D si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quinquies, 25 duodecies e 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001.

6.2. La tipologia dei delitti

6.2.1. Contro la personalità individuale

Si riporta di seguito una breve descrizione del solo reato contemplato nell'art. 25 quinquies del "Decreto", considerato come potenzialmente commettabile da Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

In relazione al reato in parola, l'art. 602 ter del Codice Penale Italiano prevede un aggravio della pena comminata per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Giova sottolineare che la condotta criminosa che configura il reato potrebbe consistere anche nel fatto di ricorrere (o anche semplicemente sostenere) il lavoro obbligato, ovvero nel mero fatto di richiedere al personale di lasciare "depositi" in denaro o di documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- a. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- b. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- c. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

6.2.2. Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare

L'art. 25-duodecies del "Decreto" punisce il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che viene qui sotto riportato. Si fa riferimento al già citato l'Art. 603 bis c.p. poiché richiamato dallo stesso articolo 22 D. Lgs. 286/98.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, commi 12 e 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (vedi sopra).

La norma ha subito successive modifiche ad opera del D.L. n. 20/2023, del D.L. n. 145/2024, della L. n. 187/2024 del D.L. n. 146/2025 (conv. L. n. 179/2025) e del D.Lgs. n. 83 del 16 aprile 2026, che hanno introdotto disposizioni in materia di digitalizzazione delle procedure di ingresso, precompilazione delle domande di nulla osta tramite portale ministeriale e limiti al numero di richieste per i datori di lavoro privati, senza tuttavia modificare le modalità di configurazione del reato rilevante ai fini del Decreto.

Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998).

La fattispecie, introdotta dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 e inserita nell'art. 25-duodecies del Decreto, contempla l'ipotesi aggravata in cui dai delitti in materia di immigrazione clandestina derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di una o più persone, con pena della reclusione da venti a trenta anni. Il rischio concreto per Farco è ritenuto remoto ma la fattispecie è censita in via cautelativa.

6.2.3. Razzismo e Xenofobia

L'art. 25-terdecies del "Decreto" punisce il delitto di cui La legge 654/75, art. 3 co 3-bis, già abrogato dal D. Lgs. 21/18 ed ora sostituito dall'art. 604-bis c.p. (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa), introdotto dall'art. 2 dello stesso d. Lgs 21/2018.

La nuova fattispecie introduce il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o istigazione a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Vieta inoltre ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, punendo gli organizzatori e i partecipanti per il fatto solo di organizzare o partecipare a tali movimenti. Costituisce aggravante la negazione, minimizzazione o l'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

6.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di attività che Farco svolge rende in concreto ipotizzabili il solo reato di cui all'art. 600 c.p., e cioè la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (oltre alla eventuale sussistenza di circostanze aggravanti) ed il reato di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. Viene ritenuto improbabile il reato di propaganda della superiorità razziale, etnica, nazionale o religiosa in Farco, ma l'azienda ne valuta il rischio.

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati in parola sono la gestione delle risorse umane (nello specifico in relazione al processo di assunzione e al trattamento economico del personale).

6.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità", "Correttezza ed onestà", "Centralità della persona" e "Responsabilità verso la collettività" enunciati nel paragrafo 2.1, 2.3, 2.5 e 2.6 del Codice Etico nonché le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori richiamate nei paragrafi 4.2.2. e 4.2.4.

6.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale D sono gli Amministratori i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nell'area di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in relazione alle attività finalizzate ad una responsabile gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di assunzione e al trattamento economico del personale.

6.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di Reato considerate.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse con la gestione delle risorse umane debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- il rispetto dei principi che seguono durante le procedure di assunzione: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività aziendale, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998) in fase di selezione e assunzione del personale;
- l'obbligo dell'applicazione dei principi generali di "Legalità", "Correttezza ed onestà", "Centralità della persona" e "Responsabilità verso la collettività" enunciati nel Codice Etico.

Riferimento a documenti applicabili:

- P17 – Selezione e gestione del personale
- P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

6.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- controllo a campione del processo di selezione e gestione del personale, con particolare riferimento ai processi di assunzione e al trattamento economico del personale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente, anche secondo quanto previsto dalla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

7. Parte speciale E – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

7.1. Scopo

La presente parte speciale E del Modello Organizzativo è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale Parte è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e si ispira ai principi delle "Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro", ai requisiti della norma UNI ISO 45001.

La presente Parte speciale ha lo scopo di:

fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo;
fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro;
- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono Destinatari della presente Parte speciale del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Farco Srl e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- l'Organismo di Vigilanza.

7.2. Principi etici di riferimento

Farco riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Tutta l'azienda, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

7.3. Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente Parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.).

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 codice civile, laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

7.4. Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001

Data la struttura organizzativa e la tipologia di attività svolte da Farco, si ritiene remota la possibilità di realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ad ogni modo, Farco è impegnata ad ottemperare tutto quanto richiesto dalla legislazione in vigore (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per tutelare la salute dei propri dipendenti. In particolare, è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi (con relativo programma di miglioramento), viene regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria, sono messi a disposizione i DPI per tutti i tecnici, per un loro utilizzo anche occasionale, sono state predisposte disposizioni interne e vengono eseguite attività di formazione a tutto il personale.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale e dalla ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, sono state identificate le seguenti "attività/processi sensibili":

- c) Formazione e addestramento dei lavoratori. Nuove assunzioni e cambi di mansione;
- d) Contratti di appalto ed opera;
- e) Acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici;
- f) Registrazione ed analisi infortuni.

Riferimento a documenti applicabili:

- Sistema di Gestione Aziendale in conformità a OHSAS18001, in revisione in conformità a UNI ISO 45001
- P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

7.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale e nei documenti richiamati (Procedure del Sistema di Gestione Aziendale);
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, anche grazie alla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

8. Parte speciale F – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

8.1. Scopo

La presente Parte speciale F si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 octies e dall'art. 25 octies 1 del D. Lgs. 231/2001.

8.2. La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 25-octies e 25-octies 1 del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. Ricettazione (artt. 648 c.p.).

Si tratta del caso in cui, al fine di procurare per sé o per altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose di provenienza illecita. Il reato sussiste anche per chi si intromette per fare acquistare, ricevere od occultare tali beni. Il reato si consuma indipendentemente dal fatto che esista un procedimento nei confronti di chi ha commesso il delitto da cui i beni provengono (reato principale).

Lo scopo di questa norma è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale, nonché quello di evitare la commissione di altri reati principali in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai fatti medesimi.

Astrattamente potrebbe verificarsi l'acquisto di beni di provenienza delittuosa con vantaggio aziendale e potrebbero avere luogo acquisti con denaro proveniente da attività illecita: nello specifico potrebbero essere disposti, ad esempio, pagamenti relativi a fatture passive per acquisti di beni provenienti da attività illecite e/o siano autorizzati incassi di denaro provenienti da attività illecite.

b. Riciclaggio (artt. 648-bis c.p.).

Si tratta del caso in cui i beni di provenienza illecita vengano trasferiti o sostituiti, o comunque vengano messe in atto operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. Il riciclaggio potrebbe concretizzarsi in:

- una condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali;
- operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, come ad esempio far confluire su un conto corrente della società una somma di denaro provento di reato.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter c.p.).

L'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita potrebbe concretizzarsi in:

- impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie attraverso rapporti con soggetti terzi;
- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, sponsorizzazioni.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

d. Autoriciclaggio (art. 648 ter.1)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Costituisce attenuante il fatto che il reato sia conseguenza della commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, esclusi i delitti connessi alla criminalità organizzata. Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

e. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.).

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La medesima pena si applica a chi falsifica o altera tali strumenti, ovvero li possiede, cede o acquisisce di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

f. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Il reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruiti principalmente o specificamente adattati per commettere tali reati.

g. Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Il reato, introdotto nell'art. 25-octies.1 dal D.L. n. 105 del 10 agosto 2023 (conv. L. n. 137/2023) e modificato dal D.L. n. 19/2024 (conv. L. n. 56/2024), si configura quando chiunque trasferisca fittiziamente ad altri denaro o altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca o degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, pur continuando ad averne la disponibilità materiale. La norma punisce altresì chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie, azioni o cariche sociali qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o esecuzione di appalti o concessioni.

8.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le aree di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, compreso l'autoriciclaggio, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono il servizio acquisti e la gestione delle operazioni finanziarie.

8.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2.1 e 2.3 del Codice Etico.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

8.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale D sono gli Amministratori i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nell'area di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività dell'azienda.

8.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione ai reati considerati.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse all'approvvigionamento di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività dell'azienda debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

- il divieto di utilizzo di fornitori non gestiti nell'ambito del Sistema di gestione aziendale,
- emissione di ordine scritto da parte dell'ufficio acquisti,
- verifica del materiale approvvigionato da parte del magazzino, con registrazione del controllo effettuato come previsto dalla specifica procedura,
- visto su tutte le fatture ricevute, da parte dei responsabili competenti, per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature e materiale non destinato all'attività propria,
- registrazione delle fatture da parte dell'ufficio Amministrazione.

Riferimento a documenti applicabili:

P19 – Gestione dei flussi monetarie e finanziari e della cassa

P21 – Pianificazione e Aggiornamento

P25 – Qualifica e valutazione dei fornitori

P27 – Ricevimento e controllo delle forniture

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

8.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente, anche grazie alla P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

9. Parte speciale G - Reati in materia ambientale

9.1. Scopo

La presente parte del Modello Organizzativo (Parte speciale G) è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undicies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sull'ambiente, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.2. Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 121/2011, modificando il D. Lgs. 231/2001, ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali previsti, in particolare, dal D. Lgs. 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse della persona giuridica.

Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/CE in materia di reati ambientali. Il quadro normativo è stato successivamente ampliato dalla L. n. 68/2015, che ha introdotto nel codice penale i delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis ss. c.p.), dal D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 (conv. L. n. 147/2025) e, da ultimo, dal D.Lgs. n. 81 del 21 aprile 2026, in recepimento della direttiva (UE) 2024/1203, che hanno ulteriormente esteso il catalogo dei reati presupposto rilevanti ai fini del Decreto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-undicies, la cui commissione è stata valutata come possibile nell'ambito dell'attività di Farco (come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 commi 3 e 5 D. Lgs. 152/06)

Il reato si configura in capo a chi effettua scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, senza osservare le prescrizioni della relativa autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente.

Costituisce condotta valida a perfezionare il reato in parola anche il superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 (per scarico di acqua reflue) o nella tabella 4 (nel caso di scarico sul suolo) dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06 ovvero di valori più restrittivi fissati da regioni, province autonome o autorità competente.

b. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

La Norma rimanda anche alle fattispecie criminose riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, la realizzazione e la gestione di discariche non autorizzate e attività non consentite di miscelazione di rifiuti, con aggravio di pena nel caso di discarica non autorizzata deposito di rifiuti pericolosi.

c. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06).

Il reato si configura in capo a chi violi le norme vigenti in tema di regolare tenuta dei registri e dei formulari relativi ai rifiuti, nonché in capo a chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca informazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, o faccia uso di certificati falsi

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

durante il trasporto. La norma è stata aggiornata per recepire il sistema di tracciabilità RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), istituito dal D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 in sostituzione del precedente sistema SISTRI, ed è stata ulteriormente modificata dal D.L. n. 116/2025 (conv. L. n. 147/2025).

d. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/06)

L'art. 259 punisce la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259, e applica una pena più gravosa nel caso di traffico di rifiuti pericolosi.

e. Inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 152/06)

Il reato si configura in capo a chi viola, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

f. Inquinamento dell'ozono (art. 3 L. 549/93)

Il reato si configura in caso di violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (come identificate nella tabella A allegata alla l. 549/93).

g. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Il reato si realizza quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La pena è la reclusione da uno a sei anni, elevata da tre a otto anni nel caso di rifiuti ad alta radioattività. Le pene sono aumentate fino alla metà quando dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione delle acque, dell'aria, del suolo o di un ecosistema. La norma è stata modificata dal D.L. n. 116/2025 (conv. L. n. 147/2025).

h. Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4 D.Lgs. 81/2026)

Il reato si configura in capo a chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, individuate dall'art. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/590. Alle medesime pene soggiace chi abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende dalle stesse. Se il fatto è commesso per colpa grave, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

i. Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.Lgs. 81/2026)

Il reato si configura in capo a chi abusivamente produce, importa, esporta, immette sul mercato o usa gas fluorurati a effetto serra, ovvero prodotti e apparecchiature, e loro parti, che li contengono o il cui funzionamento dipende dagli stessi. La fattispecie assume rilievo per Farco in relazione alle attività di installazione, manutenzione e revisione degli impianti antincendio contenenti gas fluorurati presso i clienti, nonché alla gestione degli impianti di condizionamento presenti presso le sedi aziendali.

j. Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.).

Il reato, introdotto dal D.L. n. 116 dell'8 agosto 2025 (conv. L. n. 147/2025), si configura quando si nega l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, al fine di impedire, intralciare o eludere l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni e la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

k. Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.).

Il reato, introdotto dal D.L. n. 116/2025 (conv. L. n. 147/2025), si configura quando chi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provveda alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. La pena è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000. La

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

fattispecie è rilevante per Farco in relazione a eventuali sversamenti accidentali di sostanze estinguenti durante prove di spegnimento presso clienti.

9.3. Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001

Analizzato il ciclo produttivo svolto da Farco, pur nell'impegno a minimizzare gli impatti sulle matrici ambientali e alla massima tutela dell'ambiente, non si può completamente escludere la possibilità che si attuino le condizioni perché si configurino i reati ambientali.

Dall'esame della struttura e dell'operatività aziendale e dalla ricognizione delle attività sensibili, vale a dire una identificazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, sono state identificate le seguenti "attività/processi sensibili":

- Modalità di movimentazione prodotti sui piazzali di pertinenza
- Modalità di movimentazione materie prime e rifiuti all'interno dei reparti
- Attività di stoccaggio e movimentazione rifiuti su piazzali interni
- Approvvigionamento dei servizi di trasporto e smaltimento rifiuti, nonché di analisi di laboratorio
- Monitoraggio delle situazioni anomale e delle emergenze ambientali (sversamenti, rottura di filtri...)
- Manutenzione macchine, impianti e infrastrutture
- Manutenzione degli impianti contenenti gas ad effetto serra (manutenzione da parte di personale Farco degli impianti dei clienti e presenza di impianti di condizionamento presso le sedi dell'azienda).
- Gestione acque di scarico prove di spegnimento presso clienti esterni
- Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, in relazione alle problematiche ambientali
- Controllo del rispetto delle procedure e disposizioni aziendali da parte di tutti i lavoratori

Si evidenzia che Farco gestisce correttamente tutti i rifiuti prodotti (ivi inclusi quelli speciali non pericolosi) in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per tutelare dell'ambiente e, in particolare, si rileva la presenza di:

- comunicazione attività scarsamente rilevante per le emissioni in atmosfera in relazione ai fumi prodotti durante le prove di spegnimento;
- impermeabilizzazione e presenza di un sistema di raccolta delle acque di dilavamento nel piazzale utilizzato per le prove di spegnimento con possibile sversamento di prodotti inquinanti. Tali reflui sono stoccati in pozzetto a tenuta e avviati al corretto smaltimento come rifiuti;

In relazione alla prevenzione dei reati connessi con lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e con la bonifica dei siti inquinati giova ricordare che

- in Farco srl non sono presenti pozzi, serbatoi interrati e significative aree permeabili sulle quali avvengono attività o movimentazione di materiali liquidi. Tuttavia, è stata considerata la possibilità di sversamenti accidentali durante la produzione;
- non sono presenti scarichi industriali e i reflui sono gestiti come rifiuti industriali e smaltiti tramite azienda autorizzata alla gestione dei rifiuti speciali.

In relazione ai reati di violazione delle misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, Farco ha ottenuto specifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per ciò che concerne le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra che potrebbero verificarsi durante la manutenzione di impianti contenenti detti gas presso i clienti, Farco è iscritto al "Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per tale attività". È inoltre stata adottata specifica procedura che descrive dettagliatamente le modalità per effettuare le fasi operative del controllo periodico (ispezione), della manutenzione ordinaria, della manutenzione straordinaria e della revisione programmata degli impianti, nonché indicazioni circa la gestione del registro di sistema.

Tra gli impianti di condizionamenti di Farco, sono presenti apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Detti impianti sono gestiti in conformità alla normativa vigente in materia.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Riferimento a documenti applicabili:
autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
registro di carico e scarico rifiuti;
formulari di identificazione dei rifiuti;
P48 – “Controllo delle perdite nei sistemi contenenti gas fluorurati”

9.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

L'impegno ambientale di Farco è comprovato dai continui sforzi con cui l'azienda si impegna per attenuare qualsiasi impatto che possa considerarsi dannoso per l'ambiente.

La tutela dell'ambiente si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela dell'ambiente, non è mai giustificata.

Nell'ottica della riduzione dell'inquinamento derivante dalle proprie attività, l'azienda ha formalizzato una serie di obiettivi ambientali realistici e misurabili, che riguardano, in generale:

- Riduzione dei rifiuti prodotti
- Riduzione del consumo di risorse naturali, in particolare dell'energia elettrica
- Eliminazione di apparecchiature contenenti HCFC
- Riduzione delle emissioni in atmosfera
- Riduzione delle emergenze, incidenti e quasi - incidenti ambientali

Gli obiettivi ambientali, in accordo al progresso scientifico e tecnologico, si applicheranno secondo logiche di mercato, a tutte le attività, le produzioni, i processi, i prodotti e le materie prime dell'impresa.

La Direzione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Tutti i soggetti dell'azienda devono attenersi a questi principi nonché alle regole di comportamento enunciate nel paragrafo 5.2.9. del Codice Etico, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

9.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di tutela dell'ambiente;
- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono Destinatari della presente Parte speciale del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Farco e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i dirigenti della società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla forma contrattuale in essere;
- l'Organismo di Vigilanza.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

9.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

La commissione dei reati oggetto della presente parte speciale non è connessa a singole disposizioni normative ma alla più complessiva gestione delle problematiche di tutela dell'ambiente. L'adempimento dei requisiti normativi costituisce pertanto il livello minimo di garanzia, da cui deve partire qualunque azione di prevenzione dei reati.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, Farco procederà a una verifica generale del proprio sistema di Gestione, con particolare riferimento alle attività del ciclo produttivo di Farco connesse con profili ambientali, al fine di garantire che tutti gli aspetti rilevanti sopra descritti siano gestiti in maniera corretta e completa. È infatti necessario formalizzare specifiche procedure per la gestione dei rifiuti e dei reflui generati durante le prove di spegnimento effettuate presso i clienti, nell'ottica di garantire nel tempo la conformità alle prescrizioni di legge vigenti.

Tali procedure dovranno prevedere:

- Le istruzioni per le operazioni di identificazione dei rifiuti prodotti e attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) relativo;
- La chiara identificazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti come sopra classificati; il rispetto dei quantitativi e dei tempi massimi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- Le istruzioni per conferire correttamente l'incarico di smaltimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per la classe dei rifiuti, attraverso la richiesta di copia dell'autorizzazione;
- La regolare tenuta delle registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti su supporto cartaceo (registro di carico e scarico, formulari identificativi) o adozione dei dispositivi per la gestione informatica dei rifiuti in relazione al sistema RENTRI, nonché Modello Unico di Dichiarazione ambientale (comunicazione annuale dei rifiuti MUD);
- Verifica dei requisiti dei fornitori qualificati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base del servizio richiesto.
- Le modalità di una corretta gestione dei reflui derivati dalle prove di spegnimento;
- Le varie fasi inerenti il conferimento e il trasporto degli estinguenti utilizzati in fase di manutenzione;
- Aspetti di gestione dei pozzi.

Riferimento a documenti applicabili:

- P25 – Qualifica e Valutazione dei fornitori
- P48 - Controllo delle perdite nei sistemi contenenti gas fluorurati
- P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

9.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale e nei documenti richiamati (Procedure del Sistema di Gestione Aziendale);

esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente, anche grazie alla procedura P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme relative alla tutela dell'ambiente con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

10. Parte speciale H – Reati tributari

10.1. Scopo

La presente Parte speciale H si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della società nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati tributari. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

10.2. La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25- quinquiesdecies del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività di Farco, come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D06-F – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

a. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Si tratta del caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, si indicano elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la reclusione è inferiore rispetto a quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

La punibilità del fatto non è subordinata a nessuna soglia minima di evasione.

Ai fini della configurabilità del reato è richiesto il dolo specifico, cioè la volontà di perseguire la finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico.

b. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Questa fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'articolo 2 e punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

La fattispecie è punibile quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 30.000; e
- l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare totale degli elementi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

c. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro centomila per periodo d'imposta la reclusione è inferiore rispetto a quella prevista dal comma 1 del medesimo articolo. È un reato istantaneo, che si consuma nel momento dell'emissione della fattura o dell'ultima fattura emessa per operazioni inesistenti nel medesimo periodo d'imposta.

d. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni da parte dei verificatori.

e. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva e chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

Lo scopo è quello di rendere, anche solo parzialmente, inefficace la procedura di riscossione coattiva o di conseguire un pagamento inferiore delle somme dovute attraverso la dispersione del patrimonio del debitore.

f. Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Il reato, introdotto nell'art. 25-quinquiesdecies dal D.Lgs. n. 75/2020, punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a euro 50.000.

g. Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Il reato, introdotto nell'art. 25-quinquiesdecies dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, punisce chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un ammontare annuo superiore a euro 50.000. La modifica del 2024 ha inasprito il trattamento sanzionatorio per l'utilizzo di crediti inesistenti.

10.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati tributari sono ritenute le seguenti:

- acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza;
- gestione della tesoreria e della contabilità, gestione flussi monetari e finanziari, presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- vendita di beni e servizi
- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- interessi degli amministratori o di altri soggetti.

10.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato, alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della società sono tenuti. Particolare

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e trasparenza", "Correttezza ed onestà" e "Legalità" enunciati nei paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 del Codice Etico.

10.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale H sono gli Amministratori, i Sindaci ove nominati, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla redazione dei documenti previsti dalla normativa fiscale e tributaria, con particolare riguardo alle dichiarazioni rivolte all'Amministrazione Finanziaria, al fine di fornire un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio aziendale, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- f) evitare di attuare operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- g) assicurare la tracciabilità e documentazione delle attività, con particolare riferimento alla gestione dei flussi di cassa e degli adempimenti fiscali;
- h) omettere la presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ovvero indicarvi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti nei limiti di rilevanza penale;
- i) utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- a) attuare operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società;
- b) indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- c) avvalersi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria;
- d) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- e) occultare o distruggere la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione

10.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati.

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

10.6.1. Acquisti di beni e servizi, attribuzione incarichi di consulenza

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- pianificazione fabbisogni;
- le modalità di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
- l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad es., la qualificazione dei professionisti all'interno di un elenco specifico);
- scelta della fonte d'acquisto e formalizzazione contrattuale, con indicazione del prezzo del bene o il corrispettivo del servizio;
- gestione operativa del contratto/ordine (esecuzione prestazioni/consegna beni);
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- modalità di determinazione dei compensi;
- accettazione, contabilizzazione e pagamento fatture;
- verifica che tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente ove richiesto dalla legge;
- verifica che i pagamenti eseguiti a titolo di corrispettivo siano conformi ai beni e servizi effettivamente ricevuti nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto o accordo;
- verifica della corrispondenza tra il prezzo di acquisto dei beni o dei servizi oggetto di acquisto rispetto a quello di mercato.

Riferimento a documenti applicabili:

P17 – Selezione e gestione del personale

P21 – Pianificazione e Approvvigionamento

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

10.6.2. Gestione della tesoreria e della contabilità, gestione flussi monetari e finanziari, presentazione delle dichiarazioni fiscali

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la correttezza, la completezza e la tracciabilità dei dati utilizzati per ogni operazione contabile e per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali mediante conservazione e archiviazione della documentazione rilevante;
- che tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili;
- esistenza di documenti rintracciabili;
- la separazione dei ruoli nelle varie fasi del processo;
- l'effettuazione del pagamento e controllo a consuntivo;
- la reperibilità dei documenti che compongono i vari processi contabili, finanziari e fiscali.

Riferimento a documenti applicabili:

P19 - Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

10.6.3. Vendita di beni e servizi

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- formalizzazione contrattuale, con indicazione del prezzo del bene o il corrispettivo del servizio;
- verifica che i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti e l'altra parte coinvolta secondo le modalità i termini e le condizioni concordate;
- verifica che i pagamenti ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi ai beni e servizi effettivamente resi ricevuti nonché alle pattuizioni contenute nel relativo contratto o accordo;

 SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-F Rev. 6 07/2026
---	---	---------------------------------------

- tracciabilità documentale delle vendite con archiviazione dei relativi documenti.

Riferimento a documenti applicabili:

P31 – Attenzione al cliente

P53 – Tutela del collaboratore che segnala illeciti (whistleblowing)

10.6.4. Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati indicati, la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure dovranno prevedere:

- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza della bozza di bilancio.

Riferimento a documenti applicabili:

P02 - Attività amministrative e redazione del bilancio

10.6.5. Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale

Per la prevenzione dei reati, tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale ovvero arrecare pregiudizio ai creditori debbono essere realizzate in base ai seguenti criteri:

- informativa da parte dei Responsabili delle funzioni competenti e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Consiglio di amministrazione e l'Organismo di Vigilanza;
- adeguata motivazione ed esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.6.6. Interessi degli Amministratori o di altri soggetti

Per la prevenzione dei reati indicati gli Amministratori e gli altri soggetti eventualmente coinvolti sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interessi.

10.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di reati tributari;
- controllo a campione dei processi indicati
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente, anche grazie alla P53, e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza almeno annuale al Consiglio di Amministrazione.